

AVV. ANDREA UNIA
Largo del Duomo n. 15
57123 LIVORNO

Tel. 0586.1888022 Fax 0586.1881009

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO RG. 8/2022 C.P.

ATTO DI INTEGRAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Ai sensi degli artt. 7, co. 1 bis e 12 bis e ss. Legge 27.01.2012
N. 3

Bruno Corucci, nato a Livorno il 13.09.1969 ed ivi residente in Via *
(C. Fiscale CRCBRN69P13E625P)

E

Fulvia De Cesari, nata a Livorno il 25.02.1972 ed ivi residente in Via
* (C. Fiscale DCSFLV72B65E625T)

entrambi rappresentati e difesi dall'**Avv. Andrea Unia**

PREMESSO

- 1) che in esito al ricorso introduttivo della procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore) depositato dai ricorrenti, il Giudice, con provvedimento del 22.03.2022, comunicato al difensore il 23.03.2022, ha ritenuto che la prospettazione degli esponenti sia contraria a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 ter. della legge 3/2012 che prevede: *"la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data."*;
- 2) che il Sig. Giudice ha statuito che *"La norma non consente di postergare il rimborso delle rate di mutuo ma consente al debitore unicamente di prevedere nel piano del consumatore il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore sempreché lo stesso, alla data del*

deposito della proposta, sia in pari con il pagamento delle rate oppure se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data Nel caso di specie non essendo per loro stessa allegazione i ricorrenti in pari con il pagamento delle rate del mutuo (avendo i ricorrenti allegato di avere cessato il pagamento delle rate nel Maggio 2019 tanto che ad oggi sono n. 33 le rate insolute dell'ammontare di € 661,79) gli stessi potrebbero richiedere al giudice unicamente di essere autorizzati al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti, per poi continuare il pagamento delle rate secondo le originarie scadenze convenute e non quanto hanno richiesto.

È dunque necessario che gli stessi integrino la loro proposta conformandola alla previsione di legge. Inoltre è necessario che la relazione del gestore della crisi venga integrata sotto l'aspetto della convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria, non avendo lo stesso considerato i redditi dei ricorrenti per i successivi quattro anni nei limiti nei quali sono pignorabili e avendo considerato il valore di liquidazione dell'immobile in modo ipotetico, nonostante l'esistenza di una precisa proposta di acquisto, versata in atti."

3) che i ricorrenti, allo stato, non dispongono delle somme utili al pagamento della rate fin qui arretrate (considerando che dal maggio 2019 al Maggio 2022 le rate impagate sarebbero ormai n. 36, il loro montante sarebbe di € 18.871,92 considerando l'importo di € 524,22 per ogni rata) ma nel contempo non intendono mantenere in essere il piano di ammortamento originario del mutuo bensì proporre al creditore ipotecario Unicredit la soddisfazione integrale con una proposta che supera – parzialmente – il piano di pagamenti originariamente convenuto;

4) che il mutuo stipulato dai ricorrenti con Unicredit prevedeva inizialmente rate fisse di € 661,80 (cfr. doc. n. 6) con scadenza finale al 31.07.2041; successivamente le parti avevano concordato di modificare la pattuizione iniziale ed avevano previsto l'applicazione di un tasso variabile alle rate che infatti erano diminuite tanto che la rata al 31.05.2019 era di € 527,45 per poi gradualmente diminuire ad € 514,22 il 30.4.2021 come si può desumere dallo specchietto che si allega (documento n. 43**); la circostanza trova chiaramente conferma nella lettera di Unicredit del 7.12.2020 (cfr. doc. n. 12) con la quale la banca, avvalendosi della facoltà di risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine dei mutuatari, comunicava che il debito per capitale ed interessi maturate per 19 rate insolute ammontava ad € 9.963,70 (quindi € 524,40 a rata);**

5) Nel ricorso introduttivo è stato probabilmente compiuto un errore materiale sostenendosi che le rate arretrate erano di importo pari ad € 661,80 ma i ricorrenti confermano in ogni caso la volontà di proporre alla banca un pagamento dilazionato di € 661,80 (importo della rata originaria) al mese fino alla tacitazione integrale del creditore; è evidente che questo comporterebbe "un recupero" graduale dell'arretrato (perché pagherebbero € 661,80 al mese fin

dalla data di omologa, anziché € 514,22, e quindi sostanzialmente verserebbero € 150,00 circa in più su ogni rata arrivando così a comprimere la scadenza finale). **Non si tratterebbe quindi in realtà di ristabilire il piano di ammortamento originario bensì di applicare un nuovo piano di pagamento sulla base delle cifre iniziali e che consentirebbe ai ricorrenti di mantenere la proprietà del bene ed alla banca di recuperare l'intero credito ipotecario, seppure con modalità diverse che di seguito si espongono compiutamente.**

Si precisa pertanto quanto segue, con ciò determinandosi una modifica della proposta ai creditori:

Attribuzione ad Unicredit Spa del diritto di voto e modifica della proposta/piano del consumatore

L'art. 8 comma 4 Legge 3/2012 stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Con riferimento alla possibilità di superare il termine indicato dall'art. 8 comma 4 e quindi di consentire il pagamento dei crediti prelatizi oltre 1 anno dall'omologa (c.d. moratoria ultra-annuale), la giurisprudenza di merito ha espresso contrasti che tuttavia sembrano essere superati alla luce della sentenza **n. 17834/2019 della Corte di Cassazione che si è espressa a favore della possibilità di pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche oltre il termine di 1 anno dell'omologa negli accordi e nel piano del consumatore (in senso conforme anche la successiva Cassazione n. 27544/2019).**

Quello di specie è un caso in cui **il mutuo ipotecario è già scaduto tanto che Unicredit ha formalizzato ai componenti, già in data 7.12.2020, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo** (cfr. doc. n. 12); il creditore ha contestualmente nominato sua mandataria DO Value S.p.a. che in data 2.08.2021 (cfr. doc. n. 13) ha precisato il credito relativo al contratto di mutuo n. 3788288 in misura di € 130.343,29 (somma che ovviamente doveva intendersi attualizzata a quel momento e soddisfacibile in caso di pagamento in unica soluzione).

Tuttavia il piano di ammortamento originario prevedeva n. 360 rate dispiegate su una durata trentennale del finanziamento; i ricorrenti hanno pagato le rate in scadenza fino al 31.5.2019 e quindi n. 95 rate su complessive n. 360. Per l'estinzione del finanziamento originario ne mancavano pertanto n. 265.

Di queste n. 265, n. 36 possono considerarsi scadute fino al Maggio 2022 ed il loro montante è pari ad **€ 18.871,92**; ne rimarrebbero altre n. 229 che, considerando ancora il valore di rata di € 524,22, sommano ulteriori **€ 120.046,38 per complessivi € 138.918,30**.

Gli esponenti propongono quindi, **modificando in parte la proposta originaria in senso migliorativo per il creditore**, di pagare la somma complessiva di € 138.918,30 con le seguenti modalità:

- **€ 6.290,64** in favore del creditore ipotecario Unicredit Spa (a saldo n. 12 rate arretrate del mutuo) entro 15 giorni dalla pronuncia del provvedimento di omologa;
- il residuo debito di **€ 132.627,66** nei confronti di Unicredit Spa mediante rate mensili di **€ 661,80**, a decorrere dal 15° giorno successivo all'omologazione **per n. 200 mensilità e saldo finale di € 267,66**.

L'originaria scadenza del finanziamento era fissata al 31.07.2041; con questa proposta l'istituto di credito riceverebbe le somme di cui è creditore entro il 28.02.2039 (ipotizzando che il decreto di omologa sia pronunciato nel mese di Maggio 2022 e che pertanto i ricorrenti comincino a versare alla fine di quel mese); infatti 12 mensilità verrebbero versate subito e per le ulteriori n. 201 servirebbero 16 anni e 9 mesi con saldo finale versato alla fine di Febbraio 2039.

La liquidazione dell'immobile non pare conveniente sotto alcun aspetto perché se è vero che la somma ricavata sarebbe immediatamente esigibile, agli atti esistono documenti che dimostrano inequivocabilmente che, in caso di liquidazione dell'immobile ipotecato, la banca difficilmente verrebbe soddisfatta integralmente e di converso i creditori chirografari non riceverebbero alcun beneficio concreto rispetto alla proposta di piano (vantaggio del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria); in questo contesto dovrebbe poi anche essere considerato il chiaro **favore legis per la conservazione del patrimonio immobiliare da parte del debitore**.

Preme infatti evidenziare sul punto che:

- a) la proposta di acquisto in atti (cfr. doc. n. 8) ricevuta nel Febbraio 2021 – peraltro non più disponibile e comunque condizionata all'ottenimento di un mutuo da parte dei proponenti – per la somma di € 137.000,00 doveva comunque essere defalcata delle provvigioni di agenzia per la parte venditrice (richieste nella misura del 3% da parte dell'agenzia);
- b) se i ricorrenti avessero venduto l'immobile a quella cifra probabilmente avrebbero potuto tacitare il creditore privilegiato

Unicredit ma **sarebbero rimasti senza la loro prima casa; la ratio legis e** l'orientamento della giurisprudenza sembrano orientati a favorire il mantenimento della proprietà dell'immobile da parte del debitore. **Nel caso di specie i ricorrenti propongono peraltro l'integrale pagamento del debito nei confronti della banca;** il Tribunale di Verona, con provvedimento del 20.07.2016, ha omologato un piano di consumatore che prevedeva il pagamento alla banca di una cifra inferiore a quella che sarebbe spettata se fosse proseguito il mutuo. sostenendo che il sacrificio richiesto all'istituto di credito era comunque inferiore rispetto a quello che derivava dalla vendita dell'immobile ipotecato e ciò risulta conforme alla finalità della legge che consiste nel permettere ai debitori di uscire dalla loro crisi, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la casa;

- c) **l'operazione, se anche venisse compiuta adesso ed alla cifra proposta dai promissari acquirenti del Febbraio 2021, quale vantaggio porterebbe ai creditori chirografari ?**

La somma che i ricorrenti intendono destinare al pagamento di Unicredit (€ 661,00) difficilmente potrebbe essere più bassa stipulando un contratto di affitto e pagando un canone annuale di locazione, la tassa di registro, le eventuali spese all'agenzia mediatrice, il deposito cauzionale etc.;

- d) il mantenimento dell'immobile ed il pagamento dell'intero debito concretizza invece per Unicredit un certo vantaggio economico e finanziario perché consente alla banca di incassare tutti gli interessi ulteriori fino all'estinzione del finanziamento che, oltretutto, si estinguerebbe prima di quanto previsto nel contratto originario di mutuo.

Vi è poi da rimarcare che la Corte di Cassazione, nella richiamata citata sentenza, statuisce anche che *"sebbene la Legge 3/2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55 comma 2 L.F, resta la regola per cui tutti i creditori anteriori si considerano scaduti alla data di apertura della procedura che deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità. Questo comporta che anche il debito derivante da mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell'apertura del procedimento, così da poter essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell'ammortamento originario."*

Precisa la Suprema Corte che *"... non esiste nella legge sul sovraindebitamento una fattispecie analoga a quella prevista dall'art. 55, comma 2, l. fall., che prevede, come noto, che agli effetti del concorso, i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti dalla data del fallimento; tale norma deve considerarsi speciale e, come tale, non applicabile in casi diversi da quelli espressamente stabiliti... deve quindi ritenersi che la fattispecie di cui all'art. 8 comma 4 [pagamento dei crediti prelatizi entro 1*

anno dall'omologa, ndr] trovi applicazione solo nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario si sia risolto, mentre nel caso in cui, come nella fattispecie, il contratto non si sia risolto ed il consumatore si proponga di onorare il mutuo secondo le ordinarie scadenze, la citata disposizione non osti all'omologa del piano".

Secondo la Cassazione, quindi – sebbene la L. n. 3/2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, comma 2, l. fall. – la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo ovvero al piano del consumatore.

La vera questione da dipanare – secondo la Cassazione – è se l'art. 8 comma 4 debba essere interpretato restrittivamente oppure se possa essere interpretato in analogia con quanto previsto per il concordato (laddove è possibile la moratoria ultra-annuale, a certe condizioni); restando invece fermo che anche il debito con la banca mutuataria si consideri scaduto in ossequio all'art. 55 L.F.

Osserva allora la Suprema Corte che: *"questa norma [art. 8 comma 4, ndr] – se ritenuta come unica espressione della volontà legislativa – osterebbe in ogni caso a ravvisare la legittimità di un differimento della soddisfazione dei crediti ipotecari di più lunga scadenza [ovvero oltre 1 anno, ndr], finanche ove le scadenze restassero quelle del piano di ammortamento originario".*

La Cassazione rimarca tuttavia che l'art. 8, comma 4 riproduce esattamente l'art. 186 bis, comma 2 lett. c), L.F. e che l'art. 186 bis convive con la possibilità di dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, **ferma naturalmente la condizione della necessità di assicurare il voto.**

La Cassazione conclude quindi statuendo che sia errato affermare che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. n. 3/2012, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (come nel caso del piano del consumatore) sia precluso al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là del termine di 1 anno.

Trasfusi in questo ambito i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta di concordato (in particolare quello che, con riferimento all'omologo disposto dell'art. 186 bis, comma 2, lett. c), L.F. prevede la possibilità di una dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e ferma la condizione di assicurare loro necessariamente, quale contropartita in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, il diritto di voto così da garantire agli stessi la possibilità di valutare la convenienza a fronte

di possibili alternative di soddisfacimento) gli esponenti ritengono che **nel piano del consumatore sia possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il limite di 1 anno dall'omologazione previsto dall'art. 8 comma 4 (al di là delle fattispecie della continuità aziendale) purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto, a fronte della perdita economica, conseguente al ritardo con cui vengono corrisposti i pagamenti o, con riferimento ai piani del consumatore, a condizione che sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.**

Con provvedimento del 3.5.2017 (procedura 3/2017 CP) il Tribunale di Livorno, Giudice Dott. Marinai, aveva sostanzialmente omologato un piano nel quale il consumatore proponeva il pagamento integrale dei debiti privilegiati ipotecari e delle spese di procedura attraverso

la prosecuzione del pagamento del mutuo sull'appartamento in comproprietà con l'ex coniuge e con "slittamento" delle rate attualmente scadute in coda al contratto e comunque con la esecuzione integrale del pagamento del mutuo ipotecario ed accessori.

Questa proposta è invece addirittura migliorativa perché riduce la scadenza finale di due anni e mezzo e consente al creditore comunque l'incasso integrale del suo credito.

Posto e premesso che gli esponenti non hanno la disponibilità integrale delle somme utili a sanare la morosità pregressa, niente vieta che la proposta formulata nel piano del consumatore non possa essere accolta con il consenso del creditore ipotecario, attribuendo ai ricorrenti la **possibilità di pagamento del credito ipotecario in un termine superiore ad 1 anno dall'omologa del piano del consumatore e con una proposta specifica riservata ad Unicredit S.p.a.**

Peraltro, il non consentire agli esponenti una rinegoziazione del mutuo (peraltro in senso migliorativo per la banca, senza dimenticare che gli stessi hanno sempre regolarmente pagato le rate dall'accensione del contratto fino al Maggio 2019), significherebbe discriminarli per il solo fatto che non hanno ancora subito l'esecuzione immobiliare.

Il paradosso normativo è infatti palese (se si considera la norma contenuta nell'articolo 41 bis D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito in legge 157/2019) dal momento che un debitore nei cui confronti è già iniziata l'esecuzione immobiliare, avente ad oggetto l'abitazione principale, può formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo; gli esponenti invece, **pur concretizzandosi in loro favore tutti gli**

altri presupposti di cui all'art. 41 bis, comma n. 2), non potrebbero farlo nell'ambito del piano del consumatore per il solo fatto che la banca non ha ancora azionato la procedura esecutiva.

Ci sia altresì consentito evidenziare che laddove i ricorrenti avessero utilizzato gli strumenti posti a disposizione dal decreto cosiddetto "Cura Italia" (n. 18/2020) e poi dal D.L 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza Covid 19 per le imprese, i lavori i giovani ed i servizi territoriali) sarebbero giunti al medesimo risultato perché la sospensione dei pagamenti avrebbe portato al rimborso delle rate sospese (dal marzo 2020 al dicembre 2021) al termine del piano di ammortamento.

Ai ricorrenti non è stata concessa questa facoltà perché nel Marzo 2020 era già pendente una morosità di soli 10 mesi (da maggio 2019); se si tiene in debito conto anche delle difficoltà originate dalla pandemia, che non hanno certamente risparmiato i componenti, appare evidente che delle n° 34 rate di mutuo complessivamente in arretrato ad oggi, per almeno 21 di queste – in condizioni normali – la banca avrebbe dovuto acconsentire comunque al differimento a fine contratto.

In relazione pertanto alla posizione del creditore Unicredit Spa gli esponenti modificano la proposta originaria, e propongono quanto segue:

a) Pagamento integrale del debito correlato al contratto di mutuo ipotecario stipulato con Unicredit Spa con moratoria oltre il limite di un anno di cui all'art. 8, IV° cpc. Legge 3/2012

Gli esponenti confermano la volontà di provvedere al pagamento integrale delle somme dovute in forza del contratto di mutuo pari ad **€ 138.918,30** (265 rate di € 524,22 cadauna), **modificando in parte la proposta originaria in senso migliorativo per il creditore,** con le seguenti modalità:

- **€ 6.290,64** in favore del creditore ipotecario Unicredit Spa (a saldo n. 12 rate arretrate del mutuo) entro 15 giorni dalla pronuncia del provvedimento di omologa;
- il residuo debito di **€ 132.627,66** nei confronti di Unicredit Spa mediante rate mensili di **€ 661,80**, a decorrere dal 15° giorno successivo all'omologazione **per n. 200 mensilità e saldo finale di € 267,66.**

b) Pagamento integrale dei creditori prededucibili

La proposta prevede il **pagamento integrale dei crediti prededucibili che ammontano ad € 12.867,65** (€ 10.867,65 OCC ed € 2.000,00 per i compensi professionali) che deve tuttavia essere

rimodulata, per effetto dell'esborso iniziale dedicato al creditore privilegiato ipotecario, prevedendosi il soddisfacimento mediante il pagamento di rate mensili di € 500,00.

c) Aumento delle somme a disposizione dei creditori chirografari

I ricorrenti hanno inizialmente proposto il riconoscimento in favore dei creditori chirografari della somma di € 22.000,00, pari al 22,10 % circa dell'ammontare complessivo degli stessi, mediante rate mensili di € 500,00.

Con il presente atto i ricorrenti, non potendo porre a disposizione somma superiore a questo limite mensile, propongono di aumentare di n. 2 anni (quindi di n. 24 rate da € 500,00) il periodo nel quale accantonare e pagare ai creditori chirografari la somma di € 500,00 al mese con ciò elevando di € **12.000,00** (€ 500,00 al mese per 24 mensilità) la somma che inizialmente era stata destinata al ceto chirografario.

In questo modo i ricorrenti propongono il riconoscimento in favore dei creditori chirografari della somma di **€ 34.000,00, pari al 34,16%** circa dell'ammontare complessivo degli stessi.

La proposta prevede quindi il soddisfacimento dei creditori prededucibili al 100%, del creditore privilegiato in misura pari al 100% e dei creditori chirografari in misura del 34,16% circa.

LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Gli esponenti chiedono pertanto che sia accolta l'ipotesi avanzata e propongono quindi:

A) il pagamento integrale delle somme dovute ad Unicredit S.p.a. in forza del contratto di mutuo pari ad **€ 138.918,30** (265 rate di € 524,22 cadauna), **modificando in parte la proposta originaria in senso migliorativo per il creditore,** con le seguenti modalità:

- € **6.290,64** in favore del creditore ipotecario Unicredit Spa (a saldo n. 12 rate arretrate del mutuo) entro 15 giorni dalla pronuncia del provvedimento di omologa;

- il residuo debito di **€ 132.627,66** nei confronti di Unicredit Spa mediante rate mensili di **€ 661,80**, a decorrere dal 15° giorno successivo all'omologazione **per n. 200 mensilità e saldo finale di € 267,66.**

B) il pagamento della somma di **€ 46.867,65** (in via prioritaria € 12.867,65 a saldo debiti prededucibili ed € 34.000,00 in favore dei

creditori chirografari) con rate trimestrali di € 1.500,00, previo accantonamento mensile di n. 93 rate da € 500,00 cadauna da parte dei ricorrenti e saldo di € 367,65 all'ultima rata (la prima a decorrere dal 15° giorno dall'omologazione del piano);

- **la durata complessiva del piano** (limitatamente ai creditori prededucibili e chirografari) **sarebbe pertanto di 94 mensilità** (successive all'omologazione) **pari a 7 anni e 10 mesi**; viene precisato le rate trimestrali da € 1.500,00 andranno prima imputate al credito dell'Organismo (€ 10.867,65) e poi al credito professionali (€ 2.000,00), quindi al pagamento dei creditori chirografari.

**

Quanto alla convenienza di questo piano per i creditori chirografari, rispetto all'alternativa liquidatoria, basterà dire che la loro unica alternativa sarebbe quella di dirigere la loro esecuzione mobiliare sugli emolumenti dei ricorrenti; l'ambito temporale di soddisfazione degli stessi sarebbe enormemente più ampio ma quel che è da rimarcare è che si creerebbe il meccanismo della "corsa al pignoramento" con la conseguenza che i primi sarebbero certamente favoriti a discapito degli ultimi e del principio della *par condicio creditorum*.

LA DURATA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Strettamente connessa con la questione della moratoria ultra-annuale che viene richiesta, vi è la questione tanto dibattuta della durata massima del piano del consumatore.

Anche su questo fronte la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi con la sentenza n. 27544/2019, stabilendo che è ammissibile il piano del consumatore della durata superiore a 5/7 anni, a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili.

La Cassazione ha sottolineato che la L. n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio).

Non si rinvengono peraltro indicazioni chiarificatrici della questione neppure dalle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in merito alla nuova configurazione dell'istituto (c.d. ristrutturazione dei debiti e concordato minore); la **Cassazione ha altresì rimarcato che non si può escludere a priori che gli interessi dei creditori possano**

essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5/7 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Si tratta di una situazione che può, ad esempio e come nel caso di specie, avvenire quando il piano contempra il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore aggredibile mediante esecuzione forzata non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore in quanto costituito da un unico bene di rilievo il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti.

La Cassazione non ha pertanto ritenuto che vi siano motivi perché non possa essere concessa l'omologazione di un piano del consumatore anche di durata superiore ai 5 anni, visto che la ratio sottesa al termine di durata massima è proprio quella di tutelare il creditore; ha altresì affermato che "l'eccessività" della durata dei piani del consumatore – con orizzonte temporale rilevante – non rende di per sé illegittima o inammissibile la proposta, poiché questo aspetto ricade comunque nell'ambito della valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione dei beni relitti.

Sul piano pratico non vi è motivo di ritenere che la proposta non convenga ai creditori chirografari la cui unica alternativa sarebbe quella di dirigere la loro esecuzione mobiliare sugli emolumenti dei ricorrenti; l'ambito temporale di soddisfazione degli stessi sarebbe enormemente più ampio ma quel che è da rimarcare è che si creerebbe il meccanismo della "corsa al pignoramento" con la conseguenza che i primi sarebbero certamente favoriti a discapito degli ultimi e del principio della *par condicio creditorum*.

CHIEDONO PERTANTO AL TRIBUNALE DI LIVORNO

Previa pronuncia del decreto di fissazione di udienza ex. art. 12 bis Legge 3/2012, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi la comunicazione, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto, l'omologazione del piano ed ogni provvedimento consequenziale.

Si producono i seguenti documenti:

N. 43) conteggio Unicredit rate scadute all'Aprile 2021

N. 44) relazione integrativa Dott. Guglielmo Bianchi;

N. 45) atto di integrazione sottoscritto dai ricorrenti in formato PDF

Oss.mo

Livorno, 31.03.2022

Avv. Andrea Unia